



**COMUNE  
DI  
ZERO BRANCO**

**Regolamento Comunale  
di Polizia Rurale:  
SEZIONE POLIZIA IDRAULICA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 06.02.2017

## PREMESSA

Nell'ultimo decennio è apparso, in misura via via crescente, un fenomeno meteorologico nuovo: precipitazioni intense, con grandi portate d'acqua in tempi relativamente brevi, cioè **tanta pioggia in poco tempo**. Tale fenomeno, mai apparso prima, costringe tutti a rivedere la concezione stessa dello sviluppo urbanistico, recuperando regole antiche e fronteggiando aspetti nuovi.

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete scolante del territorio. La capillare distribuzione, un dimensionamento adeguato e la regolare manutenzione, (**regole antiche**), consentono di evitare o limitare gli allagamenti in generale, a maggior ragione in presenza di tale fenomeno. Tra gli aspetti (**nuovi**) da affrontare, vi è la necessità prioritaria di concepire i fossi non solo come luogo di scorrimento, ma prima e soprattutto come sedime d'invaso.

Però, oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati rappresentano anche un valore ambientale e paesaggistico. Siepi e alberature **costituiscono da tempo immemore elemento fisso del paesaggio agricolo** di questa porzione di campagna veneta: da sempre è "uso e costume" consolidare le rive attraverso l'apparato radicale delle piante, ottenendo legna da ardere, piante da frutto, contenere i venti, ombreggiare, e talvolta segnare il confine tra aree urbane e aree rurali.

Tali fasce vegetate costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati spesso a rete, sono patrimonio di biodiversità, oltre che luogo di sviluppo delle numerose specie vegetali e animali che s'instaurano sia all'interno che lungo i margini, migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque, concorrono a mantenere e migliorare il paesaggio agrario tipico della pianura veneta. Pianura Veneta che purtroppo è la seconda area in Europa per la pessima qualità dell'aria, come peraltro richiamato dal "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera", varato dalla Regione Veneto nel 2004. L'Unione Europea dal canto suo, da anni sostiene le città e i comuni che si impegnano a ridurre le emissioni nocive nell'aria e gas serra, oltre a incentivare la diffusione di messa a dimora di alberi e siepi.

Da questi motivi deriva la necessità di tutelare la funzionalità della rete idrica secondaria, **sia nell'aspetto idraulico che ambientale e paesaggistico**.

È quindi del tutto evidente, ad un primo approccio, il contrasto tra necessità di manutenzione idraulica, che presuppone spazi di manovra sulle sponde dei fossi e l'opposta necessità di mantenere ed incrementare alberature e siepi. **Da qui il presente regolamento onde renderle compatibili**.

La manutenzione della rete di scolo privata individuale o comune a più fondi, è di competenza dei proprietari interessati. Gli interventi su tali opere sono obbligati e normati in via principale dal Regio Decreto 8 maggio 1904 n.368, dal Regio Decreto n.215 del 1933, dal Codice Civile e dalla regolamentazione di polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali competenti.

## NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1 Obiettivi del Regolamento

Con il presente regolamento s'intende assicurare il corretto uso e fruibilità del territorio comunale nell'interesse generale della convivenza civile, dei singoli immobili in proprietà oltre che della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne, con lo scopo di ottenere un'equa gestione del territorio stesso a beneficio diretto dell'intera collettività, a tutela di aria, acqua, verde e paesaggio, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel suo complesso.

### Art. 2 - Oggetto ed ambito del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia idraulica nell'ambito agricolo e paesaggistico come risultante dal Piano di Assetto del Territorio (ex Piano Regolatore Generale). È applicabile anche in ambiti urbanizzati se interessati da attività che di norma sono esercitate in ambito agricolo e rurale.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione tutte le direttive e regolamenti europei, le norme dello Stato, della Regione, della Provincia, nonché quelle comunali.

### Art. 3 - Limiti del Regolamento

Il servizio di polizia idraulica è svolto nel rispetto delle normative edilizie e sanitarie, degli indirizzi del Piano Regionale di Risanamento dell'Aria, delle norme di prevenzione incendi e delle normative vigenti, compreso il codice della strada e relativi regolamenti.

L'Amministrazione comunale prende atto delle disposizioni impartite dall'Unione Europea, approvandone lo spirito di tutela della persona e di salvaguardia dell'ambiente.

Il servizio è espletato dagli organi di Polizia Locale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., dei Consorzi di Bonifica, della A.S.L. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Lavori Pubblici, dell'Ufficio Tutela Ambiente e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

L'ufficio tecnico comunale può emanare ordinanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sulle materie riguardanti il presente regolamento.

A fronte di situazioni eccezionali, di emergenza, o comunque non affrontabili con la normale gestione d'ufficio, il sindaco può disporre in materia ai sensi del presente regolamento, con ordinanze contingibili ed urgenti.

# PARTE I – POLIZIA IDRAULICA

## Capo I - POLIZIA IDRAULICA

### Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione a enti pubblici o equiparati, al fine di assicurare **un corretto e regolare deflusso delle acque, dopo il necessario e prioritario invaso**, per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema, anche in rapporto alla qualità dell'aria.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: fossi, scoline, capofossi, tomlinamenti.

### Art. 5 – Definizioni

1. Per “fossi” si intendono i sedimi cavi dove può essere invasata e successivamente scorrere acqua meteorica, acqua di risorgiva o comunque di scolo, anche se asciutti in alcuni periodi dell'anno, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

2. Per “capofossi” s'intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino, e sui quali convergono fossi minori;

3. Per “ciglio” s'intende il punto di contatto tra il piano inclinato della sponda e il piano campagna;

4. Per “piede arginale” s'intende il punto d'intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale più alto;

5. Per “ponte” s'intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da parte a parte;

6. Per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio;

7. Per “alveo” s'intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate);

8. Per “scoline si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso.

### Art. 6 - Distanze manufatti dai fossi

Sono tollerate esclusivamente opere facilmente rimovibili, quali gazebi, recinzioni in rete, ecc, purché non impediscano la normale manutenzione. È vietata la posa in opera di qualsiasi struttura fissa lungo le sponde di un fosso, fatte salve comunque le normali distanze previste dai regolamenti e norme in materia edilizia e urbanistica. Potranno essere costruiti manufatti fissi, ad una distanza comunque non inferiore ai 4m dal ciglio e in ogni caso, consentire i normali interventi di futura manutenzione.

### Art. 7– Divieti assoluti e permessi

Nell'alveo dei fossi privati è assolutamente vietato:

1. Realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;

2. Immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo a seguito di regolare autorizzazione allo scarico. Per lo scarico di acque provenienti da vasche d'imbianchimento del radicchio, non trattandosi di reflui ma di acqua corrente restituita, lo stesso non abbisogna di autorizzazione.

3. Ingombrare l'alveo con terra, ceppaie, radici legnose, legno, pietre, erbe residue da sfalci, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il proprietario, l'utilizzatore o il diretto responsabile è tenuto in solido alla rimozione dell'ingombro.

4. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali privati, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del terreno, o lavori di chiusura o interrimento dei capifosso, così come l'eventuale spostamento di sedime del fossato a parità d'invaso, per l'aggravio diretto o indiretto che ciò può comportare, dovranno ottenere specifico parere dell'Ufficio Tecnico comunale, salvo competenza del Consorzio di Bonifica.

5. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire nel fondo almeno la preesistente capacità d'invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità d'invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento; di norma, ogni appezzamento di terreno deve assicurare un'adeguata capacità d'invaso.

#### Art. 8 – Manutenzione ed esercizio

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per la sua parte di competenza. E' in capo ai proprietari la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso, possesso, ed in generale della manutenzione degli stessi, in solido con eventuali utilizzatori.

2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare invaso alle acque e scolo per quelle in eccesso, completando la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare danni a terzi e/o pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute opere di competenza dello Stato, della Regione ed ente pubblico in generale.

3. I proprietari frontisti di fossi confinanti con strade comunali hanno l'obbligo per la propria quota di proprietà di provvedere alla normale escavazione e manutenzione del fossato stesso. Parimenti tale obbligo è esteso al deposito del fango escavato, per la quota in proprietà. Le modalità di escavazione e deposito del fango risultante vanno concordate di volta in volta con l'ente competente. L'escavazione del fango è essenziale per mantenere la capacità originaria d'invaso del fossato stesso, onde rispettare il principio del minimo deflusso vitale, previsto dalla legge quadro (Legge Galli) durante i periodi siccitosi, e contenere il più possibile acqua meteorica in presenza di piogge intense in poco tempo. Di norma, il fango del fossato della rete secondaria, in zone agricole, è depositato lungo la capezzagna dei mappali di pertinenza, con brevi interruzioni onde permettere il deflusso dell'acqua meteorica dai campi. Di norma, il deposito del fango avviene nella stagione invernale per poter essere successivamente steso prima delle semine.

4. Qualora qualcuno dei proprietari non partecipi, il comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori, imputando all'interessato la rispettiva quota di spesa. In tale caso il comune, con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata R/R, assegnerà un termine entro il quale il frontista dovrà dichiarare la propria adesione o meno, informandolo che in caso negativo provvederà comunque, attribuendogli la quota di competenza della spesa. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa, salva comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

5. Onde evitare danni alle proprietà pubbliche e private, i fossi devono essere costantemente sgombri: a tale fine è fatto obbligo di rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali ai canali che per vento o qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua.

6. È fatto obbligo di mantenere in buono stato ponti, tombinamenti, griglie, porte a vento, così come le luci dei ponticelli, gli sbocchi di scolo, eventuali tubazioni di raccordo e qualsiasi altra opera ad uso particolare o privato di uno o più fondi. Particolare attenzione va rivolta alla pulizia delle tubazioni sopra le quali vi sono gli accessi privati: in tali tubazioni i depositi di fango costituiscono ostacolo al libero deflusso e causa di innalzamento del livello dell'acqua. È fatto obbligo provvedere alla rimozione dei fanghi, anche con l'uso di attrezzature idonee, come spurgo idraulico, sonde video, ecc.

7. I fossi privati il cui vaso risulti insufficiente a contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere risezionati onde creare l'vaso sufficiente, a cura e spese dei soggetti proprietari e/o responsabili.

8. In caso d'inadempienza agli obblighi previsti dal presente articolo, il comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere. Trascorso anche tale termine senza che vi abbiano ottemperato, il comune per somma urgenza provvederà come per legge, addebitando gli oneri agli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata. In tutti gli altri casi dove non vi sia pericolo reale ed immediato si evidenzia quanto previsto dall'art. 34 della Legge Regionale n.12 del 08/05/2009: "Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede in via sostitutiva il Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli interessati stessi ponendo gli oneri a loro carico (comma 2). Il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori stessi (comma 3). La ripartizione degli oneri per i lavori siano essi comuni a più fondi, è effettuata dal Consorzio di Bonifica (comma 4). Tale intervento del Consorzio di Bonifica, potrà essere richiesto anche dal comune previa convenzione con il Consorzio.

9. Nel caso di necessità di nuovi invasi, gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Tecnico del comune, salvo la competenza del Consorzio di Bonifica quando tale nuovo fossato va ad immettersi in un capofosso o comunque nei corsi d'acqua di competenza del Consorzio stesso.

10. I proprietari e/o gli utilizzatori in solido hanno l'obbligo di rasare almeno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi, estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato privato.

11. E' invalsa l'abitudine negli ultimi anni di passare con il disco trincia-erba, che lascia depositi sminuzzati di erbaglie, in particolare nell'alveo del fossato: tale materiale finisce col diventare ingombro ed ostacolo al deflusso delle acque. Ne consegue la necessaria ed indispensabile opera di rimozione dello stesso; in tale situazione è fatto obbligo a chiunque di rimuovere i depositi e le erbacce almeno durante l'ultimo taglio. In caso di accertato e grave impedimento al deflusso delle acque, il soggetto interessato sarà invitato a provvedere urgentemente. Nel caso di ulteriore mancata ottemperanza, il comune procederà come per legge.

12. E' fatto obbligo per le normali lavorazioni meccaniche dei fondi agricoli di evitare in modo assoluto che terra e sterpaglie possano finire sul ciglio dei fossi o rotolarvi dentro. A tale fine si ritiene che la lavorazione meccanica possa essere effettuata al massimo fino a 0.5 m dal ciglio di scoline ed almeno 1 m dal ciglio dei fossi e strade secondarie a qualsiasi uso adibite. Si evidenzia che le norme sulla condizionalità (reg. UE) prevede una fascia inerbita da 3 a 5 m dal ciglio dei corso d'acqua per chi aderisce.

13. Nel caso che durante i lavori di aratura o lavorazione dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo. La mancata urgente ottemperanza comporta grave violazione del presente Regolamento.

14. Ogni alterazione innaturale dell'assetto idrogeologico del territorio dovrà essere autorizzata dal Comune.

## Art. 9 – Ponti, accessi e tombinamento di fossi

1. I ponti, se di competenza comunale, possono essere concessi per la realizzazione di accessi ai fondi o alle abitazioni.

2. I tombinamenti sono di norma vietati, a meno che non vi siano riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, oppure in presenza di fenomeni di erosione della sponda data dalla natura sabbiosa del terreno alla quale non si possa rimediare con le normali tecniche di palificazione, inerbimento, ecc. Le stesse palificazioni sono autorizzate soltanto se mantengono il volume e sezione originari d'invaso dell'acqua meteorica.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'eventuale esecuzione dei tombinamenti deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Eventuali tombinamenti potranno essere eseguiti di norma con dimensioni non inferiori a 80 cm di diametro. Soltanto nel caso in cui le ridotte dimensioni del fosso o scolina non lo consentano, a seguito di opportuna verifica, il Comune può concedere, in deroga al presente regolamento, l'installazione di una tubatura del diametro inferiore. In ogni caso, vanno previsti caditoie e pozzetti di ispezione quando necessari.

4. I tombinamenti sono comunque subordinati al rilascio del Permesso di Costruire, che va richiesto inoltrando al Comune regolare domanda accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.

5. in caso di comprovata necessità, è fatta salva la possibilità del Comune di chiedere e far eseguire l'ampliamento del fosso o scolina.

6. I nuovi accessi dovranno essere, preferibilmente, realizzati in ampliamento a quelli esistenti onde evitare ulteriori criticità viabilistiche.

7. Nel caso di ampliamenti di accessi o interventi su tombinamenti esistenti, il Comune potrà prescrivere l'installazione, a cura del privato, di un pozzetto di raccordo tra il tombinamento esistente e quello di nuova realizzazione.

8. Per comprovate necessità idrauliche, è fatta salva la facoltà del Comune di chiedere l'adeguamento al presente Regolamento anche dei tombinamenti esistenti, in particolare laddove vi siano lunghi tratti senza possibilità di ispezione alcuna, o evidenti strozzature nelle tubazioni. Eventuali accessi carrai, con tubazioni pesantemente sottodimensionate rispetto alla necessità andranno rivisti, in funzione del fenomeno "tanta acqua in poco tempo", tale rivisitazione andrà condotta di comune accordo con i singoli proprietari, posta comunque la necessità pubblica di un indispensabile invaso e corretto sgrondo idraulico.

9. I nuovi accessi devono, di norma, essere realizzati ai lati delle proprietà onde favorire accorpamenti con i fondi limitrofi.

10. I tombinamenti ed i ponti dovranno essere mantenuti e conservati sgombri, a cura e spese dei proprietari o dei diretti beneficiari.

## Art. 10 – Sbarramenti irrigui provvisori

1. Nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo,

- permettendo all'acqua irrigua di stramazzone verso valle garantendo un minimo deflusso e un franco minimo agli appezzamenti successivi;

- le paratoie utilizzate per scopi irrigui dovranno essere rimosse normalmente entro il 30 settembre e fino al 31 marzo di ogni anno;

- in caso di eventi piovosi intensi, con paratoia in funzione, ne è comunque responsabile chi l'ha posta in opera, il quale resta quindi obbligato alla rimozione immediata, salvi i danni verso terzi.

2. In caso di inottemperanza, e in presenza di pericolo immediato, il Comune si riserva la facoltà di rimuovere ogni paratoia, ferma l'eventuale sanzione.

#### Art. 11 – Violazioni e Ammende

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico, dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con una sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00, ai sensi delle norme vigenti.

#### Art. 12 – Esecuzione forzata

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

#### Art. 13 – Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è qui previsto, si rinvia alle leggi vigenti, nonché alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica, oltre alle norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

## Capo II - ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

#### Art. 14 – Distanze per alberi e siepi

##### 1. Alberi di alto fusto:

Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico, pianta singola, a più filari o a bosco siti in adiacenza ad abitazioni ed immobili in genere, strade, terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt. 10 dal confine di proprietà, riducibili in comune accordo scritto tra confinanti. Si specifica che tale distanza non può essere addotta a giustificazione qualora la stessa costituisca pericolo per l'incolumità pubblica e/o privata, in particolare verso abitazioni, immobili e strade. Nel caso di piante esistenti le stesse non devono costituire mai pericolo verso terzi. Nel caso di piantagioni con caratteristiche ad alto fusto, ma che il proprietario intende lasciare a ceppaia a distanza inferiore ai dieci metri, tale intendimento deve risultare con dichiarazione scritta da inviare ai confinanti e all'Ufficio Tecnico comunale.

Si precisa che laddove la pianta ad alto fusto, singola o a filare sia posta a dimora in un terreno situato ad ovest rispetto ad abitazioni, immobili, terreni coltivati, la distanza suddetta non è più sufficiente a garantire la luminosità verso beni immobili di terzi confinanti posti su lato est. In tal caso la distanza da rispettarsi è 15m.

2. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt.3. Nel caso di rive lungo i fossi, va incentivata la presenza, ma sempre rispettando il principio della massima sicurezza idraulica. A tal fine, tra pianta e pianta va lasciato

lo spazio di manovra necessario per la manutenzione del fosso in alternativa vanno tagliate le piante che lo impediscano, con successivi reimpianti o spontaneo ricaccio.

3. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di mt. 2 dal confine di proprietà.

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata dovranno essere piantati ad una distanza minima di mt. 2,50 dal bordo esterno della banchina.

Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata sul bordo superiore della scarpata stessa sarà pari a mt. 2,50, sempre che non vi sia scolina o fosso laterale. In tal caso, deve essere garantito lo spazio per la normale manutenzione idraulica e cioè mt. 4.

4. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

5. Definizione di alberi di alto fusto e non d'alto fusto:

Si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.

6. Area di rispetto per incolti:

Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 3,00 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate, con sola esclusione delle siepi lungo i fossi. È fatto obbligo provvedere all'estirpazione mediante lavorazione meccanica delle infestanti prima che montino a seme, onde evitare la propagazione delle stesse nei terreni confinanti. L'inosservanza costituisce violazione e verrà sanzionata secondo norma.

7. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli dei fossati adiacenti le strade in proprietà privata, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal vigente Codice della Strada e devono avere un'altezza massima di mt. 2.50, e comunque non costituire impedimento alla visibilità o pericolo all'incolumità.

#### Art. 15 - Rami protesi e radici

1. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non causare danneggiamento ai lampioni stradali o riduzione della luminosità, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

2. L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

3. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito al CERD o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari o favorire il ricovero di animali.

4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I proprietari di alberi o siepi a confine con canali, fossi e dei corsi d'acqua in genere sono obbligati al taglio preventivo dei rami che si protendono oltre il ciglio onde evitare la caduta degli stessi nei canali nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso ed il piano di campagna.

6. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dallo stesso e dal Codice della Strada dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del competente ufficio Lavori Pubblici Comunale, salve eventuali autorizzazioni di Autorità diverse.

7. Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, si procederà applicando le norme del Codice della Strada.

8. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc) e risezionamento dei corsi d'acqua, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) utilizzo ove possibile di tecniche naturalistiche con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;

b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare, in particolare quelle autoctone;

c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;

d) le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, qualora autoctone, piantando alle distanze prescritte all'art. 14.

### Capo III - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

#### Art. 16 - Canali naturali e artificiali - Irrigazione

1. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

2. E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

#### Art. 17 - Libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di garantire il preesistente equilibrio idraulico.

### Capo IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI

#### Art. 18 - Accertamento delle violazioni

Le violazioni del Regolamento sono accertate di norma dalla Polizia Locale e dai componenti degli Uffici Tecnici.

#### Art. 19 - Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, possono emettere Ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi e manufatti danneggiati o la eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

## Art. 20 - Procedure e sanzioni

La Polizia Locale o altro Organo accertatore, dopo aver accertata la violazione, provvederà:

- a. per violazioni che comportino sanzioni penali, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- b. per violazione di competenza di altri Enti o Organismi, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- c. per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso affermativo, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore;
- d. a comminare al trasgressore una sanzione da € 100,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°267/2000 e dalla L.689 del 24.11.1981.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 21 - Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le norme del Regolamento di Polizia Rurale di Zero Branco approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 35 del 20/04/2009 in contrasto con il presente testo

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra Norma Legislativa regolamentare in materia.

### Art. 22 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

### Art. 23 - Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento si applicano gli usi e costumi locali.

PREMESSA.....	2
NORME DI CARATTERE GENERALE .....	3
Art. 1 Obiettivi del Regolamento.....	3
Art. 2 - Oggetto ed ambito del Regolamento .....	3
Art. 3 - Limiti del Regolamento.....	3
PARTE I – POLIZIA IDRAULICA.....	4
Capo I - POLIZIA IDRAULICA.....	4
Art. 4 – Ambito di applicazione .....	4
Art. 5 – Definizioni .....	4
Art. 6 - Distanze manufatti dai fossi .....	4
Art. 7– Divieti assoluti e permessi .....	4
Art. 8 – Manutenzione ed esercizio.....	5
Art. 9 – Ponti, accessi e tombinamento di fossi .....	7
Art. 10 – Sbarramenti irrigui provvisori.....	7
Art. 11 – Violazioni e Ammende .....	8
Art. 12 – Esecuzione forzosa.....	8
Art. 13 – Rinvio ad altre norme .....	8
Capo II - ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI .....	8
Art. 14 – Distanze per alberi e siepi.....	8
Art. 15 - Rami protesi e radici.....	9
Capo III - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE .....	10
Art. 16 - Canali naturali e artificiali - Irrigazione.....	10
Art. 17 - Libero deflusso delle acque .....	10
Capo IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SANZIONI .....	10
Art. 18 - Accertamento delle violazioni .....	10
Art. 19 - Ordinanza Sindacale .....	10
Art. 20 - Procedure e sanzioni .....	11
DISPOSIZIONI GENERALI .....	12
Art. 21 - Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore del presente regolamento.....	12
Art. 22 - Pubblicità del regolamento .....	12
Art. 23 - Usi e consuetudini .....	12